

Allegato A – .

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)**

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA

Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione_ Area Competitività e Innovazione sociale con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, da Arch. Massimo Magnani, Dirigente d'Area e di Policy , (di seguito indicato come "**Committente**")

e

ERNESTO GALLI della LOGGIA

nato a Roma il 18.07.1942, residente a Roma in via delle Alpi, 30 – C.F. GLLRST42L18H501D -
(di seguito indicato come "**Professionista**")

Premesso che

- in occasione del 220° Anniversario della Nascita del Primo Tricolore, il prossimo 7 gennaio 2017 è prevista alla cerimonia istituzionale la presenza del Presidente della Repubblica;
- il programma della celebrazione prevede per le ore 12,15 presso il Teatro Municipale R. Valli, gli interventi del Sindaco di Reggio Emilia, del Presidente Provincia di Reggio Emili, del Presidente della Regione Emilia Romagna;
- è consuetudine di questa Amministrazione affidare ad autorevole personalità la prolusione sul valore storico, culturalo e sociale del Tricolore;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 _ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Al Professionista è richiesto:

Prolusione alla cerimonia istituzionale celebrativa il 220° Anniversario della Nascita del Primo Tricolore da tenersi a Reggio Emilia, presso Teatro Municipale Romolo Valli, il giorno 7 gennaio 2017.

ART. 3 _ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi.
- Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, il Professionista, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità da lui ritenute opportuna, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

- Ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.
- Il Professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale;
- Il Professionista è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.
- Il Professionista nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.
- Il Professionista dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 4 _ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia;

ART. 5 _ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il professionista dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno della sottoscrizione del presente accordo e terminerà il giorno 7 gennaio 2017.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, della professionalità e dell'impegno richiesti, in complessivi € 5.000 (*cinquemila*) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi in unica soluzione e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di regolare nota di debito.

Il Professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973;

Il Professionista dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese organizzativo e/o di trasferta;

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota di pagamento da parte del Collaboratore tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa. fatta salva l'azione del Committente per risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Professionista nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Professionista e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Professionista circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

F.to il 3 gennaio 2017

Il Dirigente

Arch. Massimo Magnani



Il Professionista

Prof. Ernesto Galli della Loggia

Ernesto Galli della Loggia
